



ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì	dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì	dalle 10.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 17.00

ORDINANZA MUNICIPALE sulle tasse amministrative relative alle procedure di naturalizzazione

IL MUNICIPIO DI LUMINO richiamati

1. l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
2. la Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) del 20 giugno 2014 (stato 9 luglio 2019);
3. la Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994;
4. il regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del 13 dicembre 2017
5. la risoluzione municipale no. 28123 del 21 marzo 2022

risolve quanto segue:

Art. 1 - Principio di base

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati ed agli stranieri, il Municipio preleva una tassa amministrativa a copertura delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale.

Art. 2 - Ammontare delle tasse

¹ Per i diversi tipi di procedura il Municipio preleva le seguenti tasse:

a) Pratica ordinaria

- per persona: **fr. 800.-**
- per ogni figlio minorenni compreso nell'istanza di naturalizzazione di un genitore: **fr. 200.-**

b) Pratica agevolata

- per persona: **fr. 400.-**
- per ogni figlio minorenni compreso nell'istanza di naturalizzazione di un genitore: **fr. 100.-**

² La tassa può essere proporzionalmente aumentata qualora l'esame, la verifica e la decisione sulla domanda dovesse comportare atti di istruzione supplementari o altri accertamenti presso autorità cantonali e federali.

Art. 3 - Pagamento

Le tasse di cui all'art. 2 della presente ordinanza devono essere pagate prima del licenziamento del messaggio municipale.

Art. 4 - Ammontare delle tasse in caso di ritiro o annullamento della domanda

¹ La restituzione delle tasse in caso di ritiro o annullamento della domanda è esclusa.



ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì	dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì	dalle 10.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 17.00

² In caso di ritiro della domanda oppure di annullamento per motivi di legge vengono prelevate le seguenti tasse amministrative:

a) Pratica ordinaria

- ritiro o annullamento della domanda prima del messaggio municipale: **fr. 200.-**
- ritiro o annullamento della domanda dopo il messaggio municipale: **fr. 400.-**

b) Pratica agevolata

- ritiro o annullamento della domanda prima del messaggio municipale: **fr. 100.-**
- ritiro o annullamento della domanda dopo il messaggio municipale: **fr. 200.-**

Art. 5 - Abrogazione

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'OM del 09 maggio 2006 sulle tasse amministrative relative alle procedure di naturalizzazione.

Art. 6 - Entrata in vigore

L'Ordinanza entra in vigore il 01 gennaio 2022, sia per le nuove procedure, sia per quelle pendenti per le quali non è ancora stata fissata la tassa.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio di Lumino:

Il sindaco:  Nicolò Parente

Il segretario:  Floriano Righetti



Lumino, 21 marzo 2022

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 22 marzo al 9 maggio 2022. È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.